Procedura di gestione della BDS

Inserimento delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da unità produttive in conversione all'agricoltura biologica da parte dei fornitori e rilascio della deroga per l'utilizzo, da parte degli operatori biologici, di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con metodo di produzione biologico

I servizi resi disponibili dal SIB per la procedura descritta nel presente Allegato constano di un ambiente pubblico (consultazione) per il controllo delle liste VERDE e ROSSA e di un ambiente riservato (gestione) raggiungibile tramite apposite credenziali di accesso per tutte le altre operazioni.

Il Ministero, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi di Controllo sono autorizzati all'accesso dell'ambiente riservato della BDS per le rispettive competenze di vigilanza e controllo

Le procedure informatiche di cui al presente allegato descritte nel relativo manuale d'uso disponibile presso l'apposita sezione all'indirizzo web http://mipaaf.sian.it.

1. Registrazione in BDS dei fornitori

L'operatore, iscritto nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, per registrarsi nella BDS, deve essere notificato nel SIB come produttore vegetale (Av), e/o preparatore (B), e/o importatore (C) di sementi e/o vivaista "s".

Il venditore, che commercializza sementi e/o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati, anche se non iscritto nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, può registrarsi nella BDS come venditore di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico.

Le procedure di iscrizione alla BDS sono rese disponibili dal SIB e descritte nel relativo manuale d'uso disponibile presso l'apposita sezione all'indirizzo web http://mipaaf.sian.it.

Trascorsi 30 giorni, senza che la domanda di registrazione sia stata rifiutata dal Ministero, i fornitori sono registrati all'interno della BDS.

2. Registrazione delle disponibilità ed aggiornamento della banca dati

Il fornitore registra la propria disponibilità di sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da unità produttive in conversione all'agricoltura biologica e mantiene aggiornata la BDS.

I fornitori rispondono tempestivamente alle richieste di disponibilità trasmesse automaticamente dalla BDS tramite posta elettronica ordinaria o certificata, fornendo le dovute informazioni, anche di tipo commerciale.

3. Gestione delle liste

Il Ministero, supportato dal Gruppo di esperti, di cui all'art. 3 comma 4 del decreto, redige e aggiorna almeno annualmente le liste rossa e verde (specie ed eventuali categorie commerciali di una specie) e le liste di varietà equivalenti per le specie di maggiore interesse.

L'aggiornamento delle liste sopracitate, valevoli per l'anno solare successivo, avviene entro il 30 settembre di ogni anno.

Allegato I

Tali liste sono in consultazione pubblica sul SIB.

4. Richiesta aggiornamento delle liste

I fornitori, sulla base della propria conoscenza del mercato nazionale delle sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa, possono richiedere al Ministero la modifica delle liste.

Tali richieste, devono pervenire al Ministero entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di consentire al Gruppo di esperti di valutare le proposte ed eventualmente aggiornare le liste valevoli per l'anno solare successivo.

5. Verifica da parte dell'operatore della disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.

L'operatore biologico, al fine di identificare un possibile fornitore, almeno 10 giorni prima della semina, interroga la BDS inserendo le seguenti informazioni:

- specie/varietà di cui intende rifornirsi;
- tempi limite di consegna;
- specifiche tecniche qualitative;
- quantitativo necessario.

A seguito dell'interrogazione della BDS si può verificare che:

a) la specie o la tipologia commerciale cui appartiene la varietà richiesta sono incluse nella lista ROSSA

La BDS, a seguito della interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varietà o di varietà equivalenti di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.

La BDS consente all'operatore, tramite apposita abilitazione al SIB, di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate al primo capoverso del presente paragrafo.

A seguito delle risposte dei fornitori, l'operatore decide quale fornitore contattare per concludere, privatamente, la transazione commerciale.

Qualora non si possa concludere la transazione commerciale, nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del Reg. (CE) n. 889/2008, all'operatore è consentito di ottenere il rilascio della deroga dalla BDS che, contemporaneamente, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di controllo dell'operatore al fine di assicurarne la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.

b) la specie/varietà richiesta è inclusa nella lista VERDE

La BDS evidenzia che per le specie/varietà incluse nella lista verde è concessa automaticamente la deroga all'uso di semente e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per l'anno solare in corso.

L'operatore è tenuto a stampare la lista verde relativamente alla presenza delle specie/varietà di proprio interesse a comprova della consultazione effettuata.

L'Organismo di Controllo, nel corso delle attività descritte all'Art. 7 del presente decreto, provvede attraverso apposita funzionalità della BDS alla comunicazione al Ministero e alle

Allegato I

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del ricorso alla deroga da parte dell'operatore controllato.

c) la specie richiesta è inclusa nella lista GIALLA

La BDS, a seguito della interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varietà o di varietà equivalenti di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici o provenienti da appezzamenti in conversione.

La BDS, consente all'operatore di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate al primo capoverso del presente paragrafo.

A seguito dell'invio della richiesta si possono verificare 2 circostanze:

- 1) nessun fornitore conferma, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta:
 - la disponibilità alla vendita della varietà o di varietà equivalenti;
 - la possibilità di effettuare la consegna in tempo utile per la semina;
 - le specifiche tecniche qualitative;
 - il quantitativo necessario.

in tal caso all'operatore è consentito di ottenere dalla BDS il rilascio della deroga.

- 2) uno o più fornitori, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta, confermano:
 - la disponibilità alla vendita della varietà o di varietà equivalenti;
 - la possibilità di effettuare la consegna in tempo utile per la semina;
 - le specifiche tecniche qualitative;
 - il quantitativo necessario.

in tal caso l'operatore deciderà quale fornitore contattare per concludere, privatamente, la transazione commerciale.

Qualora non si possa concludere la transazione commerciale, nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del Reg. (CE) n. 889/2008, all'operatore è consentito di ottenere il rilascio della deroga dalla BDS che, contemporaneamente, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di controllo dell'operatore al fine di assicurarne la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.

d) la specie/varietà è richiesta per scopi di ricerca e sperimentazione o conservazione

La BDS consente all'operatore di ottenere il rilascio della deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici nei casi previsti all'art. 5, paragrafo 2, del decreto. La BDS contemporaneamente trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di Controllo dell'operatore al fine di assicurare la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.